



# Procedura controllo Green Pass

D.L. 21 settembre 2021, n. 127



**Giancarlo Giannone**  
AREA SICUREZZA FSC LECCE

	<b>PROCEDURA PER CONTROLLO GREEN PASS</b>	Rev. del 04/10/2021 Pag. <b>1 a 2</b>
--	---	--

## **COMPITI DEL DATORE DI LAVORO**

1. Comunicazione a tutti i lavoratori circa l'entrata in vigore, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro del Green pass (art. 3 D.L. n. 127/2021) (Allegato 1)
2. verifica del rispetto del Green pass a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni<sup>1</sup>;
3. individuazione, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), con atto formale, del soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni e dell'obbligo di verifica del Green pass; (Allegato 3)
4. effettuazione della verifica, giornaliera o a campione preferibilmente, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, con le seguenti modalità<sup>2</sup> (Allegato 4) e (Allegato 2)
  - *mediante la scansione del QR CODE;*
  - *utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19", con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro;*
  - *senza la necessità di dover conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica<sup>3</sup>;*
  - *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*
5. effettuazione della verifica a campione<sup>4</sup> solo nelle ipotesi in cui vi sia l'effettiva impossibilità, da parte del datore di lavoro, di verificare quotidianamente il Green pass<sup>5</sup>;
6. previsione, nell'ipotesi, ad esempio, di lavoratori in distacco o in trasferta, di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancata possibilità di accesso al mezzo di trasporto) al datore di lavoro del prestatore non ammesso o colto senza Green pass all'interno del luogo di lavoro;

<sup>1</sup> Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute

<sup>2</sup> Indicate nel DPCM 17.06.2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021

<sup>3</sup> Utilizzare l'allegato . n. 4) per ciascun lavoratore o soggetto sottoposto a verifica

<sup>4</sup> Tale verifica dovrà essere preventivamente declinata dall'impresa, con l'individuazione puntuale del campione scelto (n° dei lavoratori coinvolti e periodicità delle verifiche, ecc...)

	<b>PROCEDURA PER CONTROLLO GREEN PASS</b>	Rev. del 04/10/2021 Pag. <b>2 a 2</b>
--	---	--

7. attuazione delle disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 in merito, rispettivamente, al riconoscimento dell'assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green pass (per le imprese sopra i 15 dipendenti)<sup>6</sup> e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per le imprese con meno di 15 dipendenti)<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

<sup>7</sup> Il lavoratore può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021